

4. Parti interessate

- (6) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società Charder e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (7) La Commissione ha inviato inoltre un questionario alla Charder, ricevendone risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie per determinare l'esistenza di pratiche di dumping ed ha effettuato una verifica nella sede della Charder e di una società che importa nella Comunità i prodotti fabbricati dalla Charder («l'importatore»).

5. Periodo dell'inchiesta

- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1 ottobre 2002 al 30 settembre 2003 («periodo dell'inchiesta»).

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

- (9) Dall'inchiesta è emerso che la Charder non ha esportato il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta iniziale.
- (10) Inoltre, la Charder è stata in grado di dimostrare di non essere collegata con alcuno degli esportatori o produttori di Taiwan che sono soggetti alle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di bilance elettroniche originarie di Taiwan.
- (11) L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che un nuovo esportatore deve aver effettivamente eseguito esportazioni del prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale oppure poter dimostrare che ha assunto l'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nella Comunità. Al riguardo è stato accertato che i prodotti fabbricati e esportati nella Comunità dalla Charder durante il periodo dell'inchiesta, designati come il prodotto in esame, non erano tali da poter essere venduti agli utilizzatori finali. Sebbene i prodotti suddetti siano stati dichiarati dalla Charder e dall'importatore come il prodotto in esame, essi sono risul-

tati prodotti non finiti aventi caratteristiche materiali diverse dal prodotto in esame. Questi prodotti non finiti venivano lavorati ulteriormente dall'importatore e trasformati in bilance elettroniche. Va inoltre osservato che nessuna delle bilance trasformate è stata venduta nel periodo dell'inchiesta. Per questi motivi i prodotti importati non possono essere classificati come il prodotto in esame. Infine, la Charder non ha dimostrato di avere assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità un quantitativo significativo del prodotto in esame.

- (12) Di conseguenza, si può concludere che la Charder non è stata in grado di dimostrare che ha effettivamente soddisfatto i criteri richiesti per essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

D. FINE DEL RIESAME

- (13) Alla luce dei risultati dell'indagine, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile alla Charder, che va quindi mantenuto al livello del dazio antidumping definitivo per il paese fissato nell'inchiesta iniziale, pari al 13,4 %.

E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (14) A seguito delle conclusioni di cui sopra, occorre riscuotere a titolo retroattivo dalla Charder il dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame che sono state effettuate tramite registrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2034/2003.

F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (15) Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e degli elementi essenziali in base ai quali si è deciso di chiudere il presente riesame e di istituire il dazio antidumping a titolo retroattivo sulle importazioni effettuate tramite registrazione. Nessuna obiezione è stata sollevata in merito alle considerazioni e agli elementi comunicati.
- (16) Occorre pertanto chiudere il presente riesame senza apportare modifiche al regolamento (CE) n. 2605/2000,